



Città di Segrate

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

(Redatto ai sensi del Dlgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. introdotte dal Dlgs. n. 4 del 16/01/2008)

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N° 5 DEL 18 GENNAIO 2010



Ente certificato:



Iso 9001:2000

Direzione Polizia Locale
Ambiente ed Ecologia
Palazzo Comunale
Via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.336 Fax 02/26.902.227



TITOLO I° - GENERALITÀ

- Art.1** Oggetto ed ambito di applicazione
- Art.2** Definizioni
- Art.3** Classificazione dei rifiuti
- Art.4** Assimilabilità

TITOLO II° - Modalità di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

- Art.5** Competenze del Comune
- Art.6** Area di espletamento del pubblico esercizio, frequenza di raccolta e modalità di conferimento
- Art.7** Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Art.8** Modalità di conferimento dei rifiuti tramite raccolta a sacchi e con contenitori
- Art.9** Raccolta e trasporto
- Art.10** Smaltimento e/o recupero

TITOLO III° - Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati

- Art.11** Definizioni
- Art.12** Attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati
- Art.13** Attività di gestione dei rifiuti ingombranti
- Art.14** Le raccolte differenziate

TITOLO IV° - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

- Art.15** Recupero di materiali e/o energia
- Art.16** Finalità delle raccolte differenziate
- Art.17** Indirizzi generali delle raccolte differenziate
- Art.18** Gestione delle raccolte differenziate
- Art.19** Piattaforma ecologica attrezzata
- Art.20** Campagne di sensibilizzazione ed informazione



TITOLO V° - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.21 Definizioni

Art.22 Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

Art.23 Gestione delle aree verdi pubbliche

Art.24 Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio strade

Art.25 Contenitori portarifiuti

Art.26 Gestione dei rifiuti cimiteriali

Art.27 Aree scoperte private e luoghi di uso comune

Art.28 Terreni non edificati

Art.29 Aree occupate dai mercati

Art.30 Aree occupate da pubblici esercizi

Art.31 Carico e scarico merci e materiali

Art.32 Aree pubbliche occupate da cantieri

Art.33 Manifestazioni pubbliche

Art.34 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

Art.35 Rifiuti abbandonati

Art.36 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

TITOLO VI° - RIFIUTI SPECIALI E REGIMI SEPARATI

Art.37 Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie

Art.38 Spurgo caditoie e pozzetti stradali

Art.39 Sgombero della neve

TITOLO VII° - CONTROLLI E SANZIONI

Art.40 Divieti

Art.41 Sanzioni



TITOLO VIII° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.42 Proprieta' del rifiuto

Art.43 Entrata in vigore

ALLEGATO n. 1



TITOLO I - GENERALITA'

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati; determina le aree e le modalità di svolgimento dei servizi; dispone procedure atte a garantire pulizia e decoro dei centri urbani e dell'ambiente e la loro tutela igienico-sanitaria, nonché a favorire il massimo recupero di materiali; prevede norme atte a garantire una separata ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani.
2. L'ambito di applicazione è costituito dal territorio comunale di Segrate.
3. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000, nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 Parte IV e dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993.
4. Le disposizioni che seguono, si ispirano al principio della prevenzione e della riduzione nella produzione dei rifiuti.
5. Il regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale), parte Quarta, Titoli I, II, III e IV, con particolare riferimento all'art. 198 "Competenze dei Comuni" e sulla base delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/2008 (cosiddetto "secondo correttivo" al Codice Ambientale).
6. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e predisporre controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti.
7. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo, e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
8. In particolare il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3, D. Lgs. 152/2006, stabilisce:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lett. f), D. Lgs. 152/06;
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) D. Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c), e) e d), D.Lgs. 152/2006.



Il presente Regolamento non si applica:

- i. ai rifiuti radioattivi;
- j. ai materiali esplosivi in disuso;
- k. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
- l. alle carogne ed ai rifiuti agricoli di seguito indicati: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nelle attività agricole;
- m. ai materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
- n. alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- o. alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- p. ai sottoprodotti (le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi) di seguito indicati:
 - materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole per produrre energia o calore, o biogas;
 - materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sottoforma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole;
 - eccedenze derivanti dalle preparazione di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Comune: L'Amministrazione Comunale;
- Gestore: tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, incaricati della gestione integrale o parziale delle fasi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti;
- D.Lgs. 152/2006: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia Ambientale" e successive modificazioni e integrazioni;
- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui, secondo l'attuale definizione di rifiuto, il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- produttore: il soggetto la cui attività ha prodotto i rifiuti e/o che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;



- raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima; la frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla Parte IV D.Lgs. 152/2006;
- recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla Parte IV al D.Lgs. 152/2006;
- luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi alla legge in materia, per l'utilizzo previsto dell'area;
- messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- piattaforma ecologica attrezzata: punto di conferimento custodito e sorvegliato sia per i privati cittadini che, previa autorizzazione e solo per alcune tipologie, per le attività produttive, dove è possibile il semplice conferimento, senza alcun tipo di trattamento, anche dei rifiuti verdi, dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti pericolosi;
- frazione organica umida: rifiuti biodegradabili ad alto contenuto di umidità di provenienza urbana, soggetti a decomposizione aerobica o anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini ecc.;
- frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcune tipologie, da elevato contenuto energetico;
- spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;
- imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatole da scarpe, ecc.);
- imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.);



- imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es. pallets, casse in legno o metallo per la consegna delle merci, ecc.).

Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) di cui al comma 2 dell'art. 184, D. Lgs. 152/2006.
3. Per rifiuti urbani pericolosi si intendono tutti quei rifiuti identificati dal capitolo 20.00.00 dell'Allegato D del D.Lgs. 152/2006 e contrassegnati da un asterisco. A titolo esemplificativo si considerano tali:
 - batterie e pile;
 - prodotti farmaceutici/medicinali;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti);
 - siringhe abbandonate sul territorio;
 - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
 - apparecchiature elettroniche fuori uso quali: frigoriferi e frigocongelatori, tubi catodici e lavatrici e lavastoviglie;
 - accessori per l'informatica contenenti sostanze pericolose;
 - Oli minerali da autotrazione.



Sono rifiuti speciali:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- il combustibile derivato da rifiuti.

Articolo 4 – Assimilabilità

1. Nelle more dell'emanazione delle norme regolamentari e tecniche di cui al comma 4, art. 195, D. Lgs. 152/06 che fisseranno i criteri per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ex art. 195, comma 2, lett. e), ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa, potranno essere assimilati agli urbani i rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, lett. a) c), d), e), f), g) del D. Lgs. 152/06, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale, con esclusione degli imballaggi terziari.
2. Un rifiuto speciale potrà essere considerato assimilabile/assimilato agli urbani, quando soddisfa i criteri qualitativi e quantitativi sotto precisati.
3. Criteri qualitativi: sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi compresi nell'allegato A del D. Lgs. 152/2006, che soddisfino tutte le condizioni di assimilabilità. Al fine dell'assimilazione i rifiuti speciali devono provenire dalle seguenti attività:
 1. attività agricole, di cui all'art. 184 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 152/06;
 2. attività industriali, di cui all'art. 184 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 152/06;
 3. attività artigianale di cui all'art. 184 comma 3 lettera d) del D. Lgs. 152/06;
 4. attività commerciali di cui all'art. 184 comma 3 lettera e) del D. Lgs. 152/06;
 5. attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lettera f) del D. Lgs. 152/06;
 6. attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi di cui all'art. 184, lett. g) del D.Lgs. 152/06.



Elenco dei rifiuti presi a riferimento dal presente Regolamento ai fini dell'assimilazione:

- o imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili)
- o contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- o sacchi e sacchetti di carta e plastica; fogli di plastica, carta e cellophane, cassette, pallet
- o accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzata e simili
- o fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- o materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili)
- o materiali vari in metallo, anche ingombranti
- o scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- o rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio
- o oli e grassi vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva
- o rifiuti di mercati

L'allegato n. 1 riporta i codici CER delle tipologie di rifiuto assimilati.

4. Fermo restando che il sistema di imposizione tributaria nel Comune di Segrate è ad oggi fondato sulla **tassa** secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/93, non sono assimilabili ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 152/2006, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della **tariffa**, i rifiuti che si formano nelle aree produttive compresi i magazzini di materie prima e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie superiore a 750 mq. Per imballaggi secondari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetto autorizzati, non si applica la tariffazione.
5. Le disposizioni di cui al comma 4, in considerazione del sistema tributario vigente **tassa**, rimangono sospese fino alla completa applicazione della **tariffa**, ai sensi del D.Lgs 152/2006.
6. Criteri quantitativi: fermo restando i criteri qualitativi, si definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, tenendo conto:
 - o dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3 del Decreto citato;
 - o della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - o della programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'art. 200, D. Lgs. 152/2006;
 - o delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale.



TITOLO II - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Articolo 5 - Competenze del Comune

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 152/06.
2. Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento/recupero) dei rifiuti urbani, speciali assimilati, e provvede a:
 - a. definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b. definire, in attuazione anche di norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - c. stabilire numero ed ubicazione (ad esclusione del suolo pubblico) dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
 - d. vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza;
 - e. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
 - f. assicurare nell'ambito territoriale di competenza comunale una raccolta differenziata dei rifiuti urbani crescente nel tempo secondo gli scaglioni di percentuali minime stabilite dal D. Lgs. 152/06 e secondo gli obiettivi fissati dalla L.R. 26/2003 e L.R. 12/2007.
3. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito Contratto di Servizio.

Articolo 6 - Area di espletamento del pubblico servizio, frequenza di raccolta e modalità di conferimento.

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, viene svolta in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
2. I limiti della zona di raccolta obbligatoria, coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale.



3. Il numero dei contenitori e le relative capacità, nonché le frequenze di raccolta, saranno adeguatamente dimensionate al numero di utenze, alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire.
4. Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che sono antimeridiani, e che verranno fissati dal relativo Contratto di Servizi. Al fine di garantire servizi di elevato livello qualitativo, dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate.
5. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 4 del presente Regolamento, possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle previste per gli urbani. A tal fine i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni a loro fornite dall'Amministrazione comunale.

Articolo 7 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

1. I rifiuti urbani non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:
 - a. Il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a disposizione o comunque approvati, o tramite sacchi a perdere, acquistati dai cittadini e dalle aziende produttori di rifiuti, che devono rispettare le caratteristiche rispondenti alle norme UNI 7315 – sacco tipo P1 ed avere dimensioni di cm 70 x 100 e capacità di Lt 137, oppure, esclusivamente in caso di utenze monofamiliari, avere dimensioni di cm. 50 x 60 e capacità di Lt. 33.
 - b. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine da attività produttive nel caso in cui sia stata predisposta dall'autorità comunale un sistema di raccolta separata, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in idonei recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli relativi alla lavorazione.
 - c. è vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani :
 - rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolte differenziate ;
 - rifiuti urbani pericolosi (come definiti all'Art. 3, punto 2);
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
 - sostanze liquide;
 - i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni edile e di ordinaria manutenzione;
 - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio).



2. I rifiuti ingombranti sono costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni od altri insediamenti civili, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento. A titolo esemplificativo si considerano tali:

- materassi, armadi;
- arredi domestici;
- mobilio domestico in genere;
- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- Televisori;
- Computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori.

I beni ingombranti e durevoli, come sopra definiti, possono anche essere conferiti, dal detentore, direttamente nei contenitori predisposti presso la piattaforma ecologica attrezzata presente sul territorio comunale o conferiti tramite il servizio a domicilio su prenotazione predisposto dall'Amministrazione Comunale.

- Nel caso della raccolta a domicilio il detentore è tenuto a disporre i beni obsoleti ed ingombranti che intende disfarsi, nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il Gestore del servizio di raccolta. Il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone, in particolare è vietato collocare i beni ingombranti e durevoli in corrispondenza di piazzole d'attesa, di fermate del trasporto pubblico, di ingresso scuole e di uffici pubblici.
- I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa possono anche essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

3. I rifiuti urbani pericolosi (come definiti all'Art. 3, punto 3, del presente regolamento) possono essere conferiti presso la piattaforma ecologica appositamente attrezzata, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione comunale del servizio, in particolare :

- Batterie e pile: Le pile esauste vanno conferite presso la piattaforma ecologica, oppure negli appositi contenitori collocati presso gli edifici comunali e le rivendite presenti sul territorio, come previsto dal comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188.
- Prodotti farmaceutici/medicinali: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie oppure presso la piattaforma ecologica.



- Prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti), quali tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio etc.: direttamente nei contenitori predisposti presso la piattaforma ecologica attrezzata.

Sono inoltre considerati rifiuti Urbani Pericolosi le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale abilitato, con tutte le cautele possibili e smaltite tramite termodistruzione.

4. I rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume, e conferiti:

- mediante immissione della frazione vegetale in sacchi neutri trasparenti e il posizionamento degli stessi in area pubblica di pertinenza nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
- mediante il conferimento diretto da parte dell'utente presso la piattaforma ecologica.

Articolo 8 - Modalità per il conferimento dei rifiuti tramite raccolta a sacchi e con contenitori.

1. Modalità di raccolta effettuata con sacchi a perdere :

- a. I sacchi devono essere accuratamente chiusi e non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio e precisamente:
 - **nel periodo estivo (da aprile a settembre) non prima delle ore 21.00 del giorno precedente e non dopo le ore 6.30 del giorno stabilito per il ritiro;**
 - **nel periodo invernale (da ottobre a marzo) non prima delle ore 19.00 del giorno precedente e non dopo le ore 6.30 del giorno stabilito per il ritiro;**
- b. I sacchi debbono essere ubicati nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti, gli amministratori degli stabili dovranno relazionarsi con gli uffici competenti al fine di individuare appositi spazi esterni ove ubicare i rifiuti degli stabili da loro amministrati;
- c. qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni dovranno essere ritirati ed esposti il giorno successivo fissato per la raccolta. In tale caso il Gestore provvederà a darne notizia con i normali mezzi di comunicazione nei limiti possibili;
- d. I rifiuti voluminosi non oggetto di raccolta differenziata, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli);



e. oggetti taglienti (escluso vetri o bottiglie rotte che devono essere conferite solo tramite cassonetto), dovranno essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso.

2. Modalità di raccolta effettuata a mezzo contenitori:

- a. per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi, ad eccezione di vetro e carta;
- b. I rifiuti voluminosi, quali, in genere imballaggi non recuperabili, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del cassonetto;
- c. I rifiuti oggetto di raccolte differenziate debbono essere conferiti nei contenitori ad essi dedicati, in particolare per i rifiuti biodegradabili (organico), si dovrà avere cura di utilizzare gli appositi sacchetti biodegradabili;
- d. l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi;
- e. è vietato introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti e beni durevoli;
- f. è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno dei cassonetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
- g. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e l'Amministrazione comunale;
- h. è vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei contenitori.

Articolo 9 - Raccolta e trasporto.

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).



Articolo 10 - Smaltimento e/o recupero

1. Lo smaltimento e/o recupero finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle autorità Regionali e Provinciali.
2. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani e assimilati da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.
3. I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e saranno trasmessi al Comune a scadenze periodiche da convenire nel contratto di servizio.

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Articolo 11 - Definizioni

1. Per rifiuti urbani si intendono:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/06.

Articolo 12 - Attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati

1. Il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato attraverso:
 - o il sistema di conferimento tramite sacchi trasparenti con dimensioni di cm. 70 x 100 e capacità di Lt.137, o di dimensioni di cm. 50x60 e capacità di Lt. 33 esclusivamente per le abitazioni monofamiliari, atti alla visualizzazione del contenuto, posizionati sul territorio comunale nei giorni ed orari stabiliti per il ritiro;
 - o e/o il sistema dei contenitori autorizzati posizionati sul territorio comunale esclusivamente nei giorni ed orari stabiliti per il ritiro.



2. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine da attività produttive, nel caso in cui sia stata predisposto dall'autorità comunale un sistema di raccolta separata, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in idonei recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli relativi alla lavorazione.
3. È vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani indifferenziati:
 - rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolte differenziate
 - rifiuti urbani pericolosi (come definiti all'Art. 3, comma 3)
 - rifiuti ingombranti (come definiti all'Art. 7, comma 2)
 - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità
 - sostanze liquide
 - rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni edile e di ordinaria manutenzione
 - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta.

Articolo 13 - Attività di gestione dei rifiuti ingombranti

1. I beni ingombranti e durevoli, come definiti all'art. 7 comma 2, possono anche essere conferiti, dal detentore, direttamente nei contenitori predisposti presso la piattaforma ecologica attrezzata presente sul territorio comunale o conferiti tramite il servizio a domicilio predisposto dal gestore.
2. Nel caso della raccolta a domicilio il detentore è tenuto a disporre i beni obsoleti ed ingombranti che intende disfarsi, nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il Gestore del servizio di raccolta. Il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone, in particolare è vietato collocare i beni ingombranti e durevoli in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
3. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa possono inoltre essere consegnati ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, qualora quest'ultimo aderisca agli accordi volontari relativi ai beni durevoli - apparecchiature elettriche ed elettrotecniche.
4. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al precedente comma, i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. n. 152/06 ed in conformità a quanto predisposto dal Decreto Legislativo n. 151 del 15 luglio 2005 recante "Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".



Articolo 14 - Le raccolte differenziate

1. Relativamente alle raccolte differenziate vengono attivati servizi specifici mirati al massimo recupero dei materiali, secondo principi ispirati al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, nonché utilizzando tecnologie e sistemi atti ad agevolare le operazioni di conferimento, raccolta, trasporto e trattamento.
2. Le raccolte differenziate possono essere attuate con le modalità descritte nell'Art. 8 del presente Regolamento e specificate meglio nel Titolo IV.

TITOLO IV - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Articolo 15 - Recupero di materiali e/o energia

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'art. 178 del D. Lgs 152/06.
2. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D. Lgs. 152/06, alla L.R. 26/2003 e alla L.R. 12/2007, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Articolo 16 - Finalità delle raccolte differenziate

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.



Articolo 17 - Indirizzi generali delle raccolte differenziate

1. La gestione delle raccolte differenziate sono programmate e realizzate, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto :
 - a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b. delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
 - c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d. del sistema di conferimento e raccolta;
 - e. dei sistemi di recupero e di smaltimento;
 - f. della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di:
 - a. un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
 - b. raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dalle componenti pericolose per l'ambiente e la salute;
 - c. attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi del Parte IV, D.Lgs. 152/2006;
 - d. attivare sistemi di raccolta dei RUP (rifiuti urbani pericolosi) in conformità a quanto predisposto dalle normative vigenti in materia.



Articolo 18 - Gestione delle raccolte differenziate

1. Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 152/2006, dalla 26/2003 e dalla L.R. 12/2007. Ferma restando la possibilità di ampliare, di modificare i tipi di raccolta differenziata e le modalità di esecuzione delle medesime, le raccolte attualmente organizzate sono le seguenti:

Raccolte domiciliari:

- a. carta/cartone
- b. tetrapack
- c. vetro
- d. lattine in alluminio, acciaio, ferro e banda stagnata
- e. bottiglie di plastica e imballaggi
- f. sfalci di potatura, erba da giardini ecc.
- g. frazione umida da utenze domestiche
- h. frazione umida da esercizi commerciali, ristorazione ecc.
- i. rifiuti ingombranti esclusivamente provenienti da abitazioni.

Raccolte presso la Piattaforma Ecologica:

- a. Carta e cartone
- b. Vetro
- c. Metalli
- d. Imballaggi in plastica e lattine
- e. Sfalci di potatura, erba da giardini ecc.
- f. Rifiuti ingombranti
- g. RAEE pericolose (frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie, lampade fluorescenti e tubi catodici)
- h. RAEE non pericolose (apparecchiature elettriche)
- i. T/F (vernici e collanti)
- j. Accumulatori al piombo
- k. Cartucce di toner
- l. Oli e grassi di ristorazione
- m. Oli minerali
- n. Pile
- o. Farmaci
- p. Legno
- q. Pneumatici
- r. Inerti da piccole ristrutturazioni domestiche (quantità max: tre secchi da muratore o tre sacchi)



2. Fermo restando la possibilità di modifiche all'organizzazione e alle modalità di attuazione del servizio, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi si svolge nei termini seguenti:

- Batterie e pile: Le pile esauste vanno conferite presso la piattaforma ecologica, oppure negli appositi contenitori collocati presso gli edifici comunali e alcune rivendite presenti sul territorio.
- Prodotti farmaceutici/medicinali: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie oppure presso la piattaforma ecologica.
- Prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti), quali tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio e gli accessori per l'informatica costituiti da cartucce e contenitori toner, cartucce toner per fax, calcolatrici etc.. : direttamente nei contenitori predisposti presso la piattaforma ecologica attrezzata.
- Sono inoltre considerati rifiuti Urbani Pericolosi le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale abilitato, con tutte le cautele possibili e smaltite tramite termodistruzione.

3. I rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume, e conferiti:

- mediante immissione della frazione vegetale in sacchi neutri trasparenti e il posizionamento degli stessi in area pubblica di pertinenza nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
- mediante il conferimento diretto da parte dell'utente presso la piattaforma ecologica.

4. Le attività produttive e commerciali devono essere servite con contenitori appositi (cassoni per grandi utenze), anch'essi differenziati, aventi volumi commisurati alle produzioni di rifiuto speciale assimilato all'urbano, comunque compatibili con i sistemi di svuotamento praticati dal gestore; queste utenze possono utilizzare, a seconda dei casi, la piattaforma ecologica purché munite di autorizzazione rilasciata dalla Direzione Ambiente ed Ecologia.



Articolo 19 – Piattaforma ecologica attrezzata

1. Sempre al fine di valorizzare la raccolta differenziata l'Ente comunale tramite il Gestore si avvale dei servizi correlati alla gestione della "Piattaforma ecologica".
2. Si intende per piattaforma ecologica un'area attrezzata e custodita presso la quale possono essere conferite tutte quelle categorie di rifiuti che saranno autorizzate ad essere accettate.
3. La Piattaforma ecologica attrezzata è costituita da un'infrastruttura a servizio non solo dei privati cittadini ma anche delle attività commerciali ed artigiane, purchè munite di autorizzazione rilasciata dalla Direzione Ambiente ed Ecologia, e consente per le quali l'accettazione esclusivamente dei seguenti materiali:
 - a. Ferro
 - b. Legno
 - c. Sfalci di potatura, erba da giardini ecc.
 - d. plastica e lattine
 - e. carta/cartone
 - f. vetro
4. La Piattaforma ecologica è recintata e custodita durante gli orari di apertura agli utenti.
5. Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali.
6. La Piattaforma è dotata di un piccolo ufficio dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta differenziata.
7. E' vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità della piattaforma ecologica quando la stessa è chiusa o non presidiata.

Articolo 20 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. L'Amministrazione comunale avrà l'onere di curare opportune campagne di sensibilizzazione ed informazione sulle modalità operative del servizio di raccolta sul territorio comunale e dei risultati raggiunti in merito alle percentuali di RD (raccolta differenziata).
2. Nelle circostanze specifiche (es. particolari servizi di raccolta) si occuperà di distribuire opuscoli con le indicazioni sulle corrette modalità di conferimento dei vari materiali, sull'uso dei contenitori specifici, ecc.



TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI "ESTERNI"

Articolo 21 - Definizioni

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, comprese le rive dei corsi d'acqua e canali.

Articolo 22 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a:
 - spazzamento e lavaggio stradale;
 - contenitori portarifiuti;
 - rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati sul territorio comunale;
 - aree cimiteriali.

Articolo 23 - Gestione delle aree verdi pubbliche

1. Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.

Articolo 24 - Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio strade

1. La gestione dei rifiuti urbani esterni viene effettuata:
 - a. sulle strade e piazze classificabili comunali
 - b. sulle strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
 - essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).



2. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento e lavaggio vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente regolamento.
3. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Articolo 25 - Contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini porta rifiuti che verranno periodicamente svuotati.
2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani di provenienza domestica e ingombranti.
3. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), se non espressamente concesso.

Articolo 26 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. L'art. 184 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 152/06 classifica urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell' art. 184 citato.
2. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 254/2003 si considerano:
 - a. rifiuti da esumazione ed estumulazione quelli costituiti da:
 - parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione;
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
 - b. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.



3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani in base alle prescrizioni dettate dal legislatore all'art. 4 del D.M. 254/2003.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni".
5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione, è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente.
I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti debitamente autorizzati ai sensi di legge.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) punto 5 del D.M. 254/2003.
7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1 lett. e) punti 1 e 3 del D.M. 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
8. Per rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si considerano:
 - a. i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.M. 254/2003 che possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti; nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1 lett. f) punto 2 del D.M. 254/2003;
 - b. i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere che saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
9. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs. 152/06.

Articolo 27 - Aree scoperte private e luoghi di uso comune

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati.



Articolo 28 - Terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Articolo 29 - Aree occupate dai mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo e selezionando i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.

Articolo 30 - Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le singole tipologie di rifiuti.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.



Articolo 31 - Carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi i diritti di rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, esercitati da parte dell'Ente, nonché di procedere al sanzionamento ai sensi di legge e di regolamento.

Articolo 32 - Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. In particolare, per consentire un recupero di frazioni omogenee, dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti e conferirle alle rispettive filiere.
4. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al comma 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Articolo 33 - Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione comunale il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare.
2. I soggetti di cui sopra devono provvedere, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso, e al conferimento dei rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal Servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani, nelle modalità impartite.



Articolo 34 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite ordinanze sindacali.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area potrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. Il titolare della concessione dovrà provvedere alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso, e al conferimento dei rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal Servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani, nelle modalità impartite.

Articolo 35 - Rifiuti abbandonati

1. Attestato il divieto di abbandono fissato dall'art. 192 del D. Lgs 152/06, ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti dovranno accertare, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo di cui sopra, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistono motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.

Articolo 36 – Obbligo di raccolta delle deiezioni animali domestici su aree pubbliche

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree destinate allo sguinzagliamento per cani, appositamente attrezzate.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che accompagnano i non vedenti o portatori di handicap.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti.



TITOLO VI - RIFIUTI SPECIALI E REGIMI SEPARATI

Articolo 37 - Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie

1. Anche se si tratta di un flusso di materiali non incluso nella specifica categoria degli urbani e pertanto non considerato nel conteggio delle raccolte differenziate, esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di quei materiali che, prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica (fino a 500 Kg/anno per utenza), spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l'Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate.
2. Pertanto i suddetti rifiuti verranno conferiti in piattaforma ecologica per lo stoccaggio delle modeste quantità prodotte a livello domestico (per volta max: tre secchi da muratore o tre sacchi a perdere). In presenza di sufficienti quantitativi i materiali saranno poi trasferiti, a cura del gestore del servizio, ai siti in cui siano presenti gli impianti di triturazione e vagliatura per il recupero.

Articolo 38 - Spurgo caditoie e pozzetti stradali

1. L'attività di spurgo caditoie e pozzetti stradali sarà oggetto di altra specifica regolamentazione.

Articolo 39 – Sgombero della neve

1. Durante e dopo le nevicate i residenti e i proprietari d'immobili devono tenere sgombro il marciapiede o, quando non esiste il marciapiede, uno spazio di metri due antistante l'immobile, salvo quanto disposto dal Regolamento di Polizia Urbana.
2. E' vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa o ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.



TITOLO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 40 - Divieti

1. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento:
 - a. è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, ricomprese nel territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e, in genere, materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti;
 - b. è vietato scaricare rifiuti di qualsiasi natura nelle acque pubbliche o private;
 - c. è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
 - d. è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica salvo espresso consenso prestato dalle autorità locali competenti e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;
 - e. è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - f. è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
 - g. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (contenitori getta rifiuti);
 - h. è vietato conferire rifiuti speciali non assimilati (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - i. è vietato esporre i sacchi dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui;
 - j. è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
 - k. è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
 - l. è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
 - m. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti nei contenitori;
 - n. è vietato ribaltare e/o danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.



Articolo 41 – Sanzioni

- 1) Per le violazioni del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero non sia sanzionato dal D.lgs. 152/2006 s.m.i. o da altre disposizioni speciali in materia, si applicano le seguenti sanzioni con indicazione della somma da corrispondere quale pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, come disposto dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008 art. 6 bis di modifica dell'articolo 16 comma 2° legge 689/81.

VIOLAZIONE	CASISTICA	Pagamento in misura ridotta
Incendio di rifiuti	Rifiuti urbani o assimilati	€ 50
	Rifiuti urbani pericolosi	€ 100
	Rifiuti speciali non pericolosi	€ 100
	Rifiuti speciali pericolosi	€ 300
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cestini, contenitori per le raccolte differenziate)		€ 100
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'ente e gestore		€ 50
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori autorizzati dall'ente e gestore		€ 50
Conferimento nei contenitori autorizzati dall'ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	Rifiuti urbani	€ 50
	Rifiuti urbani ingombranti	€ 100
	Rifiuti speciali non pericolosi	€ 100
	Rifiuti speciali pericolosi	€ 200



VIOLAZIONE	CASISTICA	Pagamento in misura ridotta
Violazione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezione di animali domestici		€ 50
Violazione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche		€ 100
Violazione agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati		€ 100
Violazione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati		€ 300
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata		€ 200
Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico		€ 100
Violazione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero di affissione di manifesti		€ 50
Violazione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle attività		€ 200
Mancato rispetto dei giorni o degli orari di conferimento / deposito rifiuti nei punti di raccolta		€ 100

2) Per ogni altra violazione al presente regolamento non espressamente richiamata dal presente articolo è prevista una sanzione amministrativa di € 30.



TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 42 - Proprieta' del rifiuto

1. Tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio pubblico di nettezza urbana sono di proprietà dell'amministrazione comunale.
2. Gli oggetti di valore rinvenuti si considerano "cose trovate".

Articolo 43 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento abroga il precedente adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19.01.1989 e tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente e diventa esecutivo dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e da ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente tale materia.



ALLEGATO 1

I rifiuti elencati di cui al comma 3 dell'art. 4 possono essere ricondotti ai codici CER e rispettive descrizioni, riportati nel sottostante elenco non esaustivo e puramente indicativo.

CER	Descrizione
1501	IMBALLAGGI
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi in metallo
150106	imballaggi in materiale misto
2001	RACCOLTA DIFFERENZIATA
200101	carta e cartone
200102	vetro
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200125	oli e grassi commestibili
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200139	plastica
200140	metallo
2002	RIFIUTI DI GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)
200201	Rifiuti biodegradabili
200203	altri rifiuti non biodegradabili
2003	ALTRI RIFIUTI URBANI
200301	rifiuti urbani non differenziati
200302	rifiuti di mercati
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti